



Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 13 del 10/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Il giorno **10/02/2021** alle ore **16:30** in videoconferenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 2/2020, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sindaco Dott.ssa Alberta Ticciati**

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
Ticciati Alberta	Sindaco	*	-
Bertoli Alberto	Consigliere	*	-
Azzimondi Silvia	Consigliere	*	-
Campioni Melissa	Consigliere	*	-
Caciagli Elisa	Consigliere	*	-
Brogioni Sara	Consigliere	*	-
Papa Elisa	Consigliere	*	-
Andreoni Lido	Consigliere	*	-
Bernardini Enrico	Consigliere	*	-
Balestri Viola	Consigliere	*	-
D'Ingeo Enzo	Consigliere	*	-
Bucciantini Francesca	Consigliere	*	-
Bertini Nicola	Consigliere	*	-
Noti Marco	Consigliere	-	*
Gabrielli Sara	Consigliere	*	-
Poli Samanta	Consigliere	*	-
Fulcheris Federico	Consigliere	*	-

Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda

Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Illustra l'assessore Brogioni dando lettura dell'atto contenente le aliquote IMU 2021;

Intervengono i consiglieri Bertini e Andreoni;

Risponde l'assessore Brogioni;

(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

CONSIDERATO che

la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

l'art. 1 comma 599 della L. 178 del 30 dicembre 2020 dispone che "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate."

l'art. 1 comma 599 della L. 178 del 30 dicembre 2020 prevede una forma di ristoro per la perdita di gettito conseguente alle agevolazioni approvate per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria in atto;

per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari alle previsioni IMU e TASI ante abrogazione operata dal comma 780 della legge 160 del 27 dicembre 2019, anche se al lordo delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 599, del D.L. 34/2020 e di quelle da stabilire con la presente deliberazione;

dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente, tenuto conto del quadro economico del territorio di riferimento e della particolare congiuntura, può essere soddisfatto con l'adozione dell'aliquota ordinaria allo 0,76% e delle aliquote riportate nell'allegato A;

RITENUTO opportuno incentivare forme di condivisione sociale degli effetti economici negativi derivanti dalle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, mediante la conferma del riconoscimento di un'aliquota agevolata ai proprietari d'immobili rientranti nella categoria catastale C1 (Negozzi e botteghe) che:

riducano o abbiano ridotto il canone di locazione per l'anno 2020 e mantengano tale agevolazione anche nel 2021;

riducano il canone di locazione per l'anno 2021.

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23 Giugno 2020;

VISTI:

il Decreto Legislativo 267/2000.

lo Statuto Comunale.

i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile.

CON VOTI espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti:

favorevoli 10 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, Caciagli, Brogioni, Papa, Bernardini, Balestri, Bucciantini)

contrari 4 (Bertini, Gabrielli, Poli e Fulcheris)

astenuti 2 (Andreoni, D'Ingeo)

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

APPROVARE:

l'aliquota ordinaria per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 754 della L. 160 del 27 dicembre 2019, è dello 0,76%;

l'articolazione delle aliquote, differenziate per le categorie catastali e casistiche, riportata nella seguente tabella e dettagliata nell'allegato A:

Tipologia	Adempimenti	Aliquota	Detrazioni
Abitazione Principale (A1-A8-A9 e relative pertinenze nella misura di una per ciascuna categoria C2-C6-C7)	Nessuno	0,58 %	€ 200,00
Abitazione (immobile cat. A) in comodato a parenti e affini entro il 2° grado ivi residenti	presentazione di apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 riportante i dati anagrafici del beneficiario e gli estremi della registrazione (uff. territoriale; serie; numero; data) ove eseguita.	0,75 %	
Abitazione locata ad uso non transitorio nella quale il locatario e il suo nucleo familiare stabiliscono la residenza anagrafica	presentazione di apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 riportante i dati anagrafici del locatario e gli estremi della registrazione (uff. territoriale; serie; numero; data)	0,81 %	
Immobili categoria A10	Nessuno	0,81 %	
Fabbricati di categoria A non rientranti nei casi precedenti	Nessuno	1,06 %	
Fabbricati categoria D (esclusa D5)	Nessuno	0,96 %	
Fabbricati categoria D5	Nessuno	1,06 %	

l'aliquota agevolata dello 0,56% sugli immobili appartenenti alla categoria catastale C1 per i quali il proprietario abbia ridotto di almeno il 20% l'importo del canone annuo richiesto al locatario nel 2021, confermando la riduzione già operata nel 2020 oppure per averla concessa per la prima volta nel corso dell'anno. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione all'Ufficio Tributi attestante, oltre alle generalità del dichiarante, completate dal codice fiscale:

- i riferimenti catastali dell'immobile (foglio part. e sub.);
- i dati del locatario;
- i riferimenti della registrazione del contratto originario (Ufficio, n. di registrazione e data) e quelli eventualmente della modifica;
- l'importo della riduzione in termini assoluti e percentuali;

l'applicazione dell'aliquota ordinaria sugli immobili appartenenti alla categoria catastale A destinati all'esercizio di attività ricettive CAV - RTA - RESIDENCE e utilizzati direttamente dal proprietario, quale imprenditore individuale o socio unico o socio di società in cui gli altri soci siano tutti suoi parenti o affini entro il 2° grado. L'applicazione dell'aliquota ordinaria è estesa ai comproprietari o titolari di altro diritto reale, parenti entro il 2° grado dell'imprenditore o socio. Agli altri comproprietari o titolari di altro diritto reale, è applicata l'aliquota dell'1,06%;

PUBBLICARE a cura del Funzionario responsabile, in ottemperanza all'art. 1 comma 767 della L. 160/2019, la presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2021, utilizzando l'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

DARE ATTO che:

la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, in caso di mancata pubblicazione della presente deliberazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il presente provvedimento e i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all'interno del "Sistema di Gestione Digitale dei Documenti" dell'ambiente Jente INFOR e sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente atto, con successiva votazione, espressa per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti di cui favorevoli 10 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, Caciagli, Brogioni, Papa, Bernardini, Balestri, Bucciantini), contrari 4 (Bertini, Gabrielli, Poli e Fulcheris) e astenuti 2 (Andreoni, D'Ingeo), è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 considerato che le aliquote approvate sono valide dal 1° gennaio 2021 e al fine di garantire l'attendibilità delle entrate iscritte a titolo di IMU nel di bilancio di previsione 2021/2023, in corso di approvazione, costituendone un allegato obbligatorio.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
All. A	Allegato A.pdf	Allegato Parte Integrante	19/01/2021
(26AC72F2BFFAE716850500348E52DF3591E5505FDB41B36AF0453D314A0B1260)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_FP_2021_18.rtf.pdf.p7m	PARERE	25/01/2021
(F68E16C5E8A59E3E33C9640B8F7F39CB67EFD216E4F568DCDB917BA5877CF48B)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE	PARCON_FP_2021_18.rtf.pdf.p7m	PARERE	26/01/2021
(E8817DFD37990B2C654C87DA2CD5004E4EF1F001D524A0F9CF4F2CDA2A0E1EB5)			

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**il Sindaco Dott.ssa Alberta
 Ticciati**

IL SEGRETARIO GENERALE

**Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa
 Teodolinda**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**